

Codice A1814B

D.D. 15 febbraio 2023, n. 456

Demanio Idrico Fluviale Pratica AL-PO-2450 COMUNE di SOLONGHELLO. Concessione demaniale per il rifacimento del ponte esistente sul Rio Ormea a servizio della strada per Località Fabriano in comune di Solonghello (AL).



ATTO DD 456/A1814B/2023

DEL 15/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Demanio Idrico Fluviale Pratica AL-PO-2450 COMUNE di SOLONGHELLO.
Concessione demaniale per il rifacimento del ponte esistente sul Rio Ormea a servizio della strada per Località Fabriano in comune di Solonghello (AL).

Il Comune di Solonghello, P.zza Castello n. 1, 15020 Solonghello (AL), C.F. e P.I. 00450150065, ha presentato, in data 20/05/2022, acquisita ns. prot. n. 21230, l'istanza, corredata da documentazione progettuale e poi successivamente integrata in data 24/08/2022, 21/09/2022, 17/10/2022, 25/10/2022, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesti idrogeologici con regimazione delle acque dei versanti e rifacimento ponte sul Rio Ormea a servizio della strada per Loc. Fabiano, in comune di Solonghello (AL).

PREMESSO che, a seguito della suddetta istanza, le opere in oggetto sono state autorizzate idraulicamente con rilascio, da parte della Regione Piemonte - Settore Tecnico Alessandria Asti, della Determina Dirigenziale n. 3541/A1814A del 21/11/2022 (P.I. 1301).

PREMESSO che tra le opere in oggetto era previsto il rifacimento del ponte sul Rio Ormea a servizio della strada per Loc. Fabriano e che, a seguito di verifiche effettuate, non si riscontrava l'esistenza di alcuna concessione demaniale relativamente al manufatto in oggetto.

VISTO che l'autorizzazione idraulica di cui sopra, rilasciata in pendenza della concessione demaniale per ciò che riguardava il manufatto di attraversamento esistente, prevedeva espressamente il successivo conseguimento del formale atto di Concessione Demaniale, secondo quanto disposto dal regolamento regionale n° 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, in quanto l'opera interferisce con il corso d'acqua in oggetto.

CONSIDERATO che trattandosi di manufatto d'attraversamento di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito e senza la costituzione del deposito cauzionale ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime

disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

VISTO il Disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione, regolarmente sottoscritto e repertoriato al n. 1502 del 23/12/2022.

CONSTATATO che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

DATO atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. 523/1904 "T.U. sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visti gli artt. Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- visto l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001 e s.m.i.);
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- Visto il Disciplinare di concessione a repertorio interno n.1502 del 23/12/2022;

determina

1. di concedere al Comune di Solonghelo (AL), ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento del Rio Ormea a servizio della strada per Loc. Fabiano in Comune di Solonghelo (AL) con manufatto già esistente e oggetto di rifacimento;

2. di accordare la Concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2041, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3. di approvare il disciplinare di concessione a repertorio interno n. 1502 del 23/12/2022, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, è esonerato dal pagamento della cauzione;

5. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, è esonerato dal pagamento del canone di concessione.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Paola Ferrari

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti

Rep. N° 1502 del 23/12/2022

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale gratuita per lavori di rifacimento ponte esistente Rio Ormea a servizio strada per Loc. Fabiano in Comune di Solonghello (AL), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Richiedente: Comune di Solonghello con sede in Piazza Castello n. 1 -15020 – Solonghello (AL) C.F. e P.IVA 00450150065 – nella persona del Vice Sindaco Sig. Auritano Mario

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale gratuita per lavori di rifacimento ponte esistente Rio Ormea a servizio strada per Loc. Fabiano in Comune di Solonghello (AL), come indicato negli elaborati grafici digitali, allegati all'istanza. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Alessandria Asti con Det.Dir. 3541 del 21/11/2022

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al 31 Dicembre 2041. L'Amministrazione regionale

si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e

provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario ai sensi dell'art. 20, comma 3 del regolamento regionale è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento regionale è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Solonghelo (AL) con sede in Piazza Castello n. 1, - 15020 Solonghelo (AL). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, 23/12/2022

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL VICE SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Mario Auritano

Ing. Roberto Crivelli

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)